



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.1.1957,
- VISTO il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 concernente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e in particolare l'articolo 8;
- VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 con il quale è stata data attuazione all'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000 n. 78;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n.201 e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'art 3 della Legge 6 marzo 1992 n. 216 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
- VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali in data 12 gennaio 2005, come modificato dal decreto 9 febbraio 2007;
- VISTO il d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, recante utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio;
- VISTA la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art. 33;
- VISTA la legge 28 luglio 1999, n. 266 di delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, ed in particolare l'art. 17 recante "Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia";
- VISTO il D.M. 7 ottobre 2005, n. 228, concernente il regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sugli enti locali;

VISTO il D.C.C. 7 aprile 2010 modificato e integrato all'articolo 8 dal D.C.C. 19 novembre 2010 concernente i trasferimenti a domanda del personale del Corpo forestale dello Stato con esclusione del personale Dirigente;

VISTO il D.C.C. 8 aprile 2012 concernente i criteri per l'assegnazione di personale di nuova nomina appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del personale del Corpo forestale dello Stato;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 11 del citato D.C.C. 7 aprile 2010 prevede l'emanazione di un provvedimento per disciplinare le assegnazioni del personale di nuova nomina;

VISTO il D.C.C. 28 luglio 2011 che disciplina le assegnazioni di personale di nuova nomina per passaggio a qualifica di ruolo superiore;

RITENUTO necessario ed utile modificare e integrare la disciplina dei trasferimenti a domanda e regolamentare le assegnazioni del personale di nuova nomina, emanando un unico provvedimento integrato che attiene alla mobilità del personale, revocando contestualmente il D.C.C. 7 aprile 2010, il D.C.C. 19 novembre 2010, il D.C.C. 28 luglio 2011 e il D.C.C. 8 aprile 2012 sopra citati con il presente provvedimento;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale:

## DECRETA

### Art.1

#### *Ambiti applicativi*

1. Il presente provvedimento disciplina i trasferimenti a domanda del personale del Corpo forestale dello Stato, esclusi i dirigenti, gli appelli straordinari per l'apertura di nuove sedi e per l'assegnazione di personale di nuova nomina proveniente da procedure concorsuali pubbliche o interne, le assegnazioni di personale a seguito di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e le assegnazioni di personale transitato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 ottobre 2005, n. 228;

2. I trasferimenti a domanda sono disposti con provvedimento del Capo del Corpo, del Comandante regionale e dei Capi Servizio competenti secondo i criteri e le modalità di seguito indicati, al fine di conciliare le necessità del personale con le esigenze di servizio e per garantire il buon andamento dell'Amministrazione.

3. Il presente provvedimento non si applica nei casi di richiesta di sede ai sensi del D.P.R. 25 ottobre 1981, n.738, dell'art. 1 del D.M. 7 ottobre 2005, n. 228, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 28 luglio 1999, n. 266, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 36 del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164 e loro integrazioni e modificazioni.

### Art.2

#### *Criteri generali*

1. Non è consentita la presentazione della domanda di trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di servizio effettivo nella stessa sede. Il periodo di permanenza di servizio effettivo è elevato a cinque nel caso di sede di prima assegnazione per il personale proveniente da procedure concorsuali pubbliche. Le suddette permanenze sono ridotte, rispettivamente, di un anno in caso di sede disagiata. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.

2. Il trasferimento d'autorità comunque subito dal dipendente, anche in ufficio diverso della stessa città, non azzerà il computo dell'anzianità prevista dal comma 1.

3. Il dipendente trasferito d'autorità per motivi di opportunità non può presentare istanza di trasferimento per la sede dalla quale è stato allontanato finché permangono le ragioni che ne hanno determinato il trasferimento. Nel caso in cui venga dimostrata l'infondatezza dei motivi di

opportunità che hanno determinato il trasferimento d'autorità, il dipendente in ogni periodo dell'anno può chiedere di rientrare, anche in soprannumero, nella sede dalla quale è stato trasferito.

4. Il personale che ha conseguito una specializzazione ed espleta l'attività a titolo esclusivo in un ufficio di specialità previsto nelle piante organiche, non può presentare istanza per essere trasferito ad una sede dove non è possibile svolgere attività di servizio inerente alla specializzazione stessa, se non dopo 5 anni di effettivo impiego.

5. I titoli con il relativo punteggio e i documenti da allegare sono elencati nel successivo articolo 3.

6. In base al punteggio conseguito per il trasferimento alla sede o alle sedi richieste si redige una graduatoria per ruolo e per ciascuna delle sedi secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto al fine di determinare la precedenza al trasferimento. Sulla base di tali graduatorie sarà redatto l'elenco degli aventi titolo al trasferimento secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto.

7. Ciascun dipendente, per ogni appello, può indicare in ordine di priorità non più di tre sedi, intendendosi per tali le singole unità organizzative elencate nel bando di appello.

8. Le istanze valgono solo per l'appello per il quale sono state presentate.

9. I titoli sono valutati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

10. La pubblicazione delle graduatorie vale come notifica dell'esito dell'appello ed anche come riscontro alle istanze presentate.

11. Le sedi del Corpo forestale dello Stato ricadenti in Regioni a statuto speciale sono nel loro complesso considerate, ai fini del presente regolamento, provincia della Regione da cui dipendono amministrativamente.

### Art.3

#### *Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie*

1. Alle domande di trasferimento viene assegnato un punteggio complessivo in base ai titoli posseduti valutati secondo i seguenti parametri e punteggi parziali:

1) Anzianità di servizio		
a) per ogni anno di servizio prestato nel C.F.S.....	punti	1,20
b) per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a giorni 15.....	punti	0,10
Tutti i periodi di servizio eventualmente prestati nel Corpo forestale dello Stato anteriormente alla data dell'ultima assunzione o riassunzione non saranno sommati all'anzianità di servizio		

2) Anzianità di servizio nella sede di provenienza		
a) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi.....	punti	0,60
b) se la sede di provenienza è individuata con provvedimento dell'Amministrazione come disagiata, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg ulteriori .....	punti	0,05
c) se la sede di provenienza nelle vigenti piante organiche è tra gli "ulteriori uffici" ad organico "zero", per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg ulteriori.....		

	punti	0,05
--	-------	------

3) Condizioni di famiglia (Allegato 3)		
a) per il ricongiungimento al coniuge non legalmente separato o convivente <i>more uxorio</i> sempre che la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.....	punti	1,50
b) per il ricongiungimento con figli minorenni:		
- per il primo.....	punti	2,00
- per ogni figlio in più rispetto al primo.....	punti	1,00
c) per il ricongiungimento con i figli minorenni, nel caso di genitore unico o esercente in via esclusiva la potestà:		
- per il primo.....	punti	2,50
- per ogni figlio in più rispetto al primo.....	punti	1,25
d) per il ricongiungimento con figli minori se il genitore non è affidatario		
- per il primo.....	punti	2,00
- per ogni figlio in più rispetto al primo.....	punti	1,00
e) per il ricongiungimento con figli, coniuge, convivente <i>more uxorio</i> , sempreché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, con gravi problemi di salute secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 278/2000.....	punti	3,00
f) per ricongiungimento con figli, coniuge e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, genitori e fratelli, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap grave di cui alla legge 104/92.....	punti	5,00
g) per ricongiungimento ad un parente o affine entro il 2° grado, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap di cui alla legge 104/92.....	punti	2,50

Per ogni figlio di età inferiore a tre anni il punteggio è aumentato di 0,50.

Non si attribuisce punteggio per ricongiungimento sia quando il dipendente presta già servizio in una sede situata ad una distanza non superiore a 40 Km dalla sua abituale dimora o residenza del coniuge, del convivente *more uxorio*, dei figli e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, dei genitori, dei fratelli e dei parenti o affini entro il 2° grado, sia quando la sede

richiesta è distante oltre 150 Km dalla sua abituale dimora o residenza del coniuge, del convivente *more uxorio*, dei figli e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, dei genitori, dei fratelli e dei parenti o affini entro il 2° grado.

#### 4) Condizioni di salute del dipendente

Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute per le infermità contemplate dal DM 278/2000, non siano presenti strutture presso il Comune sede di servizio o Comuni limitrofi che offrano adeguate possibilità di cure, che siano, invece, soddisfatte nella sede richiesta .....

punti

4,00

2. I punteggi derivanti dalle lettere del punto 3) non sono cumulabili tra di loro se relativi allo stesso familiare e viene attribuito quello maggiore.

3. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale l'anzianità di servizio. In caso di parità anche di anzianità di servizio, prevale la maggiore età anagrafica.

#### **Art. 4**

##### *Norme procedurali*

1. Le istanze di trasferimento (Allegato 4) in caso di adesione all'appello ordinario nazionale, all'appello straordinario e all'appello ordinario regionale, sono presentate al proprio ufficio di appartenenza.

2. Le istanze devono essere trasmesse per via gerarchica con la massima celerità al Comando regionale dipendente e ai Servizi I, III e V dell'Ispettorato generale per il personale in servizio, rispettivamente, al COA, all'Ispettorato generale e alle sedi Scuola del C.F.S., che procedono all'esame della completezza dei documenti, chiedono le eventuali integrazioni e rettifiche avvalendosi, per l'esame delle certificazioni di carattere sanitario, del medico del Corpo.

3. Saranno archiviate le domande di trasferimento presentate fuori termine.

4. L'anzianità di servizio è computata dal momento dell'assunzione e tenendo conto anche dei periodi trascorsi in posizioni di stato che non comportano perdite d'anzianità.

5. Le condizioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3 devono essere comprovate con documentazione allegata all'istanza di trasferimento in originale o tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 nei soli casi di cui al punto 3).

6. Le certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari (A.S.L. od Ospedali), devono indicare chiaramente lo stato di salute attuale dell'assistito.

7. Le certificazioni anagrafiche devono essere valide alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, fermo restando l'obbligo del dipendente di comunicare eventuali variazioni.

#### **Art. 5**

##### *Procedura per l'appello ordinario nazionale*

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, i Comandanti regionali ed i Capi Servizio competenti, con riferimento al personale in servizio al 1° febbraio, comunicano, previa consultazione a livello decentrato, l'elenco in ordine di priorità di tutte le vacanze suddiviso per sedi e per qualifica al Servizio IV, che provvede a sua volta a inoltrarlo all'Ufficio relazioni sindacali per la successiva comunicazione alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

2. Ferma restando la dotazione regionale per ruolo individuata nel decreto delle piante organiche, in ciascuna provincia e in ciascun Coordinamento Territoriale per l'Ambiente sarà indicato il numero di posti vacanti per ciascun ruolo nel limite di quello fissato dallo stesso decreto per lo stesso ambito territoriale. Ai soli fini del computo, nell'ambito nella provincia vengono ricompresi

il Comando regionale ove presente, il Comando provinciale, gli Uffici Territoriali per la Biodiversità e le Stazioni del C.F.S. e ogni altra struttura inclusa nelle piante organiche.

3. Il Servizio IV provvede, sulla base del numero dei posti vacanti così determinato, ad individuare entro il 28 febbraio l'elenco delle sedi da mettere in appello per ciascuna provincia e C.T.A. dando priorità alle strutture complessivamente sottonumerarie ed a quelle con maggior numero di posti vacanti, valutate le esigenze di servizio e, previa comunicazione all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, a pubblicare sul Bollettino ufficiale del CFS l'elenco delle sedi per le quali è possibile richiedere il trasferimento, nel rispetto delle piante organiche vigenti.

4. Con tale pubblicazione inizia la procedura denominata appello ordinario nazionale.

5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle sedi vacanti, i dipendenti fanno pervenire istanza scritta di trasferimento secondo quanto previsto dal presente decreto.

6. Entro il 30 aprile tutte le istanze presentate devono essere fatte pervenire a cura dei Comandi regionali alle competenti Divisioni presso l'Ispettorato generale.

7. Entro il 31 maggio devono pervenire alle competenti Divisioni dell'Ispettorato generale, le eventuali istanze di revoca.

8. L'Ispettorato Generale, la Scuola del C.F.S. ed il C.O.A procederanno secondo criteri e modalità previsti dal presente articolo.

9. Il 30 giugno le competenti Divisioni, esaminate le istanze pervenute, curano la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del CFS delle graduatorie dei richiedenti, comprensive dei relativi punteggi per ogni sede indicata, nonché l'elenco degli aventi titolo al trasferimento. Le medesime sono comunicate, tramite l'Ufficio relazioni sindacali, alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

10. I trasferimenti decorrono dal 1° settembre di ogni anno.

11. Il Servizio IV trasmette all'Ufficio relazioni sindacali, per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, gli elenchi inerenti ai trasferimenti.

## **Art. 6**

### *Appello ordinario Regionale, Scuola e COA*

1. Il 30 settembre di ogni anno i Comandanti regionali, con riferimento al personale in servizio al 15 settembre, rendono noto, tramite decreto cui è data la massima divulgazione a livello regionale, l'elenco, delle sedi vacanti individuate nella Regione nel rispetto delle piante organiche vigenti. Lo stesso elenco viene trasmesso al Servizio IV per l'inoltro all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164.

2 In ciascuna provincia e in ciascun Coordinamento Territoriale per l'Ambiente sarà individuato il numero di posti vacanti per ciascun ruolo nel rispetto di quello fissato dal decreto sulle piante organiche vigenti. Ai soli fini del computo del numero dei posti vacanti per ruolo per provincia, nell'ambito di quest'ultima vengono ricompresi il Comando regionale ove presente, il Comando provinciale, gli Uffici Territoriali per la Biodiversità e le Stazioni del C.F.S. e ogni altra struttura inclusa nelle piante organiche. Una volta individuato il numero massimo di posti da mettere in appello per ciascun ruolo, verrà individuato, previa consultazione a livello decentrato, l'elenco delle sedi da mettere in appello per ciascuna provincia e C.T.A. dando priorità alle strutture complessivamente sottonumerarie ed a quelle con maggior numero di posti vacanti. I medesimi criteri verranno osservati per l'individuazione dei posti vacanti da mettere in appello per le sedi Scuola, per il C.O.A e per gli uffici di specializzazioni.

3. Il personale in servizio presso l'Ispettorato generale può partecipare all'appello regionale del Lazio per le sedi ricadenti nella Provincia di Roma.

4. Con la pubblicazione a livello regionale del citato decreto inizia la procedura denominata appello ordinario regionale.

5. Entro il 30 ottobre, il personale in servizio in ogni Regione avanza istanza per via gerarchica al Comando regionale di appartenenza.

6. Entro il 15 novembre devono pervenire ai Comandi Regionali le eventuali istanze di revoca.

7. Il Comando regionale entro il 30 novembre valuta le istanze, rende pubblica la graduatoria dei richiedenti, comprensiva dei relativi punteggi per ogni sede indicata, e l'elenco degli aventi titolo al trasferimento, che vengono trasmessi alle competenti Divisioni dell'Ispettorato Generale. Le medesime sono comunicate, tramite l'Ufficio Relazioni Sindacali, alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.

8. Il Servizio IV trasmette alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, gli elenchi dei trasferimenti.

9. Dal 16 gennaio successivo decorrono i trasferimenti disposti con provvedimento del Comandante regionale.

10. Con le stesse modalità vengono disposti i movimenti interni alle sedi della Scuola e del C.O.A da parte dei Capi Servizio competenti.

#### **Art. 7**

##### *Atleti del Gruppo Sportivo del C.F.S.*

1. Gli atleti del Corpo forestale dello Stato sono assegnati alle sezioni del Gruppo Sportivo Forestale e, all'atto della cessazione dell'attività agonistica, sono assegnati a strutture del CFS secondo le seguenti modalità:

a domanda, in strutture del CFS, anche in soprannumero, se in possesso di almeno uno dei seguenti-titoli acquisiti come atleta del Gruppo sportivo forestale:

- aver conquistato medaglie ad Olimpiadi, Mondiali, Europei, Coppe del Mondo o conseguito record mondiali od europei.
- avere più di 10 anni di attività agonistica nel Gruppo Sportivo Forestale, con conquista di titoli Italiani o record italiani o aver rappresentato l'Italia in manifestazioni internazionali, ridotti a 5 anni in caso di grave infortunio o impedimento che renda impossibile la prosecuzione dell'agonismo.

a domanda, in strutture del CFS, risultanti sottonumerarie per qualifica, se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere meno di 10 anni di attività agonistica nel Gruppo Sportivo Forestale avendo conquistato titoli Italiani o record italiani o avendo rappresentato l'Italia in manifestazioni internazionali.
- avere più di 5 anni di attività agonistica nel Gruppo Sportivo Forestale, senza aver ottenuto titoli italiani o altri risultati di particolare rilievo.

a domanda in strutture del CFS sottonumerarie complessivamente e per qualifica, in regioni e province complessivamente sottonumerarie, in caso di:

- attività agonistica nel Gruppo Sportivo Forestale svolta per meno di 5 anni e senza aver ottenuto titoli italiani o altri risultati di particolare rilievo.
- dismissione dal gruppo Sportivo Forestale per motivi disciplinari o per squalifiche superiori ai 12 mesi inflitte dalle Federazioni sportive competenti o dal C.O.N.I.

2. Il Servizio IV trasmette all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164, le domande presentate ed i trasferimenti concessi.

## Art. 8

### *Appelli straordinari*

1. L'Amministrazione può indire, in qualunque periodo dell'anno, qualora ravvisi una situazione di necessità o di opportunità, o qualora debba procedere al ripianamento dell'organico delle sezioni di P.G. delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, un appello nazionale straordinario, sentite le OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

2. Le complessive vacanze in organico negli uffici di specialità individuati nelle piante organiche potranno essere oggetto di appelli straordinari, ai quali partecipa solo il personale in possesso della prescritta specializzazione conforme alle relative disposizioni dell'Amministrazione.

3. Le competenti Divisioni, esaminate le istanze pervenute, curano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del C.F.S. delle graduatorie dei richiedenti, comprensive dei relativi punteggi per ogni sede indicata nonché l'elenco degli aventi titolo al trasferimento. I medesimi sono comunicati, tramite l'Ufficio Relazioni Sindacali, alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

4. Il Servizio IV trasmette all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164, gli elenchi dei trasferimenti.

## Art. 9

### *Appelli straordinari per l'assegnazione di personale di nuova nomina, riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 del d.P.R. 3/1957 e transitato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 ottobre 2005, n. 228*

1. Prima di procedere all'assegnazione di personale di nuova nomina, l'Amministrazione indice un appello straordinario per la copertura dei posti oggetto di tale assegnazione, che saranno comunicati a cura del Servizio IV all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

2. Per detto appello straordinario, per la presentazione delle istanze di trasferimento da parte del personale già in servizio, non si considera l'anzianità prevista nel precedente articolo 2 comma 1.

3. I posti oggetto dell'appello straordinario finalizzato all'assegnazione dei vincitori di concorso e del personale transitato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 7 ottobre 2005, n. 228 sono individuati: in relazione alle vacanze risultanti dal ruolo da ricoprire nel rispetto del limite numerico complessivo di ruolo delle singole sedi e di ciascun ambito territoriale in cui ricadono le sedi stesse, fissato dal decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato che determina le piante organiche, in misura non superiore al 30% del numero dei posti da coprire. Nell'impossibilità di copertura immediata di tutti i posti vacanti, fatte salve in ogni caso le priorità connesse a necessità contingenti, si tiene conto, quale obiettivo di fondo dell'opportunità di realizzare, e poi mantenere, una ripartizione sul territorio nazionale del personale in servizio del singolo ruolo, tendenzialmente proporzionale a quella prevista dalla pianta organica per i diversi ambiti regionali.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, ai fini dell'individuazione dei posti oggetto dell'appello straordinario finalizzato all'assegnazione dei vincitori di concorso interno e del personale riammesso in servizio ai sensi dell'articolo 132 del D.P.R. 10.1 1957, n.3 per il personale del ruolo Sovrintendenti e del ruolo degli Ispettori, si ritiene comunque prioritaria, tra le possibili assegnazioni a Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS del singolo ambito regionale, quella a sede priva di personale di entrambi i ruoli e quella a sede ove il compito di comandante è già svolto da una delle unità da assegnare.

5. L'Assegnazione del dipendente al termine del corso avviato in relazione a progressione interna è disposta valutando le esigenze di servizio, la natura dei compiti già svolti presso la sede di provenienza qualora tale sede rientri tra quelle di cui all'elenco delle sedi di assegnazione, le specializzazioni del personale da assegnare, le particolari situazioni familiari, le preferenze espresse dal personale, nonché il punteggio conseguito nell'esame di fine corso e, in subordine, l'ordine di ruolo.

6. Nel caso in cui tra il personale da assegnare risultino specialisti, posti del COA o di altri uffici di specialità individuati nel decreto delle piante organiche possono essere previsti, per l'appello, in deroga ai suddetti criteri e in esubero rispetto al limite numerico complessivo di ruolo, comunque con priorità per le sedi con posti vacanti nel ruolo da assegnare.

#### **Art. 10**

##### *Appelli straordinari per attivazione nuove sedi*

1. In occasione di apertura e attivazione di nuove sedi l'Amministrazione indice un appello straordinario nazionale secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente decreto. Detto appello sarà attuato considerando i parametri ruolo/sopranumerarietà ai vari livelli.

2. Espletate le procedure provinciali e/o regionali senza esito o con esito ritenuto insufficiente per l'apertura, l'Amministrazione può indire l'appello straordinario nazionale.

#### **Art. 11**

##### *Trasferimenti per scambio di sede*

1. Ogni dipendente può, in ogni periodo dell'anno, anche in deroga all'articolo 2 comma 1, per una sola volta nel ruolo di appartenenza, presentare istanza qualora un altro dipendente dello stesso ruolo in servizio nella sede richiesta chieda di scambiare la propria sede. L'istanza è presentata per via gerarchica. I Dirigenti competenti verificano l'effettiva possibilità di scambio, con personale nominativamente individuato nelle sedi interessate. E' escluso dalla deroga dell'articolo 2 comma 1 il personale trasferito ai sensi delle norme contemplate al comma 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento.

2. L'istanza è accolta, o respinta, dal Comandante regionale per la mobilità a domanda nell'ambito della Regione. Se le sedi oggetto di scambio sono in Regioni diverse l'istanza è accolta, o respinta, dalle competenti Divisioni del personale.

3. Delle istanze di scambio deve essere data tempestiva e congrua pubblicità nelle sedi interessate.

4. Nel caso in cui dalle sedi interessate pervengano più istanze di trasferimento hanno precedenza le istanze che totalizzano il maggior punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 3. A parità di punteggio prevalgono le istanze di coloro che hanno più anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale la maggiore età anagrafica.

5. Il personale interessato allo scambio di sede non deve trovarsi nella condizione di dover essere collocato a riposo per limiti di età nei cinque anni successivi alla data del trasferimento richiesto e dovrà permanere nella sede per almeno tre anni, fatta salva la partecipazione agli appelli straordinari.

6. La partecipazione ai successivi appelli del personale di nuova nomina proveniente da concorso pubblico che abbia ottenuto lo scambio richiesto, è subordinata al raggiungimento, comunque, dell'anzianità di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del presente provvedimento che non viene azzerata con lo scambio stesso.

7. Il Servizio IV trasmette all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164, la comunicazione sulle domande presentate e sull'avvenuto scambio di sede.

#### **Art. 12**

##### *Trasferimenti all'interno della provincia*

1. In ogni periodo dell'anno, il dipendente in forza ad una sede sopranumeraria complessivamente e per ruolo, può presentare domanda di trasferimento ad altra sede sottonumeraria complessivamente e vacante per lo stesso ruolo, della medesima provincia.

2. L'istanza è presentata per via gerarchica al Comandante Regionale che ne verifica la rispondenza di cui al comma 1. Della domanda presentata viene data tempestiva e congrua pubblicità al personale dello stesso ruolo dell'istante in servizio in sede sopranumeraria nella

medesima provincia e, se soprannumerari, nel Comando Regionale, nel Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, nonché nella sede Scuola di riferimento ed anche, indipendentemente dalla soprannumerarietà, nell'Ispettorato Generale, se trattasi della provincia di Roma, affinché possano essere presentate, eventualmente, per quella sede, altre richieste. In tal caso, per la valutazione della priorità si procederà secondo i criteri valutativi stabiliti all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Con le stesse modalità si procede per i dipendenti in servizio alle sedi della Scuola e del C.O.A.

4. I trasferimenti sono disposti con provvedimento del Comandante Regionale o dei Capi Servizio competenti.

5. Il Servizio IV trasmette all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164, i dati sulle domande presentate e sugli scambi effettuati.


### **Art. 13**

#### *Norme transitorie e finali*

1. Il D.C.C. 7 aprile 2010, il D.C.C. 19 novembre 2010, il D.C.C. 28 luglio 2011 ed il D.C.C. 8 aprile 2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono revocati.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del D.C.C. 20 dicembre 2007 di determinazione delle piante organiche degli uffici centrali e periferici e delle relative strutture dipendenti del Corpo forestale dello Stato è abrogato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Roma  18 OTT. 2011

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare Patrone









## Al Corpo Forestale dello Stato

.....  
.....

**OGGETTO:** \_\_\_\_\_ Istanza di trasferimento  
qualifica cognome e nome

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
qualifica cognome e nome  
 il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, [dimorante a (solo  
 se abituale dimora diversa da residenza) \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_], in servizio  
 presso \_\_\_\_\_ a seguito dell'appello.....

### CHIEDE

di essere trasferito dall'attuale sede di servizio in una delle seguenti sedi elencate in ordine di preferenza:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il rilascio di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara (barrare SOLO le caselle di interesse):

#### ANZIANITA' di SERVIZIO

- di essere in servizio nel CFS dal \_\_\_\_\_ per un totale di anni \_\_\_\_ mesi \_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_\_;
- di essere in servizio presso l'attuale sede dal \_\_\_\_\_ per un totale di anni \_\_\_\_ e mesi \_\_\_\_\_;
- di essere in servizio presso l'attuale sede a seguito di trasferimento d'autorità dal \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso della specializzazione di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ per un totale di anni \_\_\_\_ e mesi \_\_\_\_\_;

#### CONDIZIONI DI FAMIGLIA

- di essere legalmente coniugato con il/la sig./ra \_\_\_\_\_ (cognome e nome) residente a \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- di convivere con il/la sig.ra \_\_\_\_\_ (cognome e nome) residente a \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- di essere padre/madre di \_\_\_\_ (numero figli) figli/o minorenni/i residente/i a \_\_\_\_\_;
- 1° figlio/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome) nato/a il \_\_\_\_\_;
- 2° figlio/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome) nato/a il \_\_\_\_\_;
- 3° figlio/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome) nato/a il \_\_\_\_\_;
- 4° figlio/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome) nato/a il \_\_\_\_\_;
- di essere l'unico genitore o esercente in via esclusiva la patria potestà;
- di NON essere l'unico genitore o esercente in via esclusiva la patria potestà;
- di allegare documentazione di cui alla lettera a), punto 3), comma 1, art. 3, del provvedimento sui trasferimenti a domanda;
- di allegare busta chiusa contenente informazioni di cui alle lettere e), f) e g) punto 3), comma 1, art. 3, del provvedimento sui trasferimenti a domanda;
- di allegare busta chiusa contenente informazioni di cui al punto 4), comma 1, art. 3, del provvedimento sui trasferimenti a domanda;
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

in fede

\_\_\_\_\_